

Statuto "ASSOCIAZIONE ROCKSTAR – Associazione di Promozione Sociale"



Art. 1 – Denominazione, sede, durata

È costituita l'associazione di promozione sociale denominata "Associazione ROCKSTAR – Associazione di Promozione Sociale" (di seguito: "Associazione"), Ente del Terzo Settore (ETS) ai sensi del d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore, CTS) e successive modifiche.

L'Associazione ha sede legale in Romano di Lombardia (BG), via Giovanni Paolo II, 48/C.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma richiede apposita delibera dell'organo amministrativo e relativa comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione ha durata illimitata e non persegue scopo di lucro.

A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di seguito denominato R.U.N.T.S, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel R.U.N.T.S, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Associazione Rockstar APS".

L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "Associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 2 – Finalità e attività di interesse generale

L'Associazione è apartitica, aconfessionale e si ispira a principi di pari opportunità, democrazia interna, uguaglianza dei diritti e doveri tra i soci.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, promuovendo in ogni forma la cultura musicale e coreutica e la crescita personale e sociale tramite la pratica della musica e della danza.

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d.lgs. 117/2017:

educazione, istruzione e formazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, comma 1, lett. d);

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse le attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura (art. 5, comma 1, lett. i);

formazione extra-scolastica, finalizzata al successo formativo e alla prevenzione della povertà educativa, in particolare attraverso percorsi musicali e coreutici (art. 5, comma 1, lett. l).

In particolare, per il perseguimento delle finalità di cui sopra, l'Associazione si propone di:

organizzare e gestire in via principale corsi stabili e laboratori di educazione e insegnamento musicale e di danza, individuali e collettivi, per bambini, giovani e adulti;



promuovere attività di alfabetizzazione musicale, propedeutica e perfezionamento, anche in collaborazione con scuole, enti e altre associazioni;

realizzare, come naturale sbocco dell'attività didattica, saggi, concerti, spettacoli e manifestazioni artistiche, anche aperti alla collettività;

organizzare incontri, conferenze, seminari, masterclass e altre iniziative culturali inerenti alla musica e alla danza;

ingaggiare e/o incaricare docenti, artisti, conferenzieri, esperti e personale qualificato per lo svolgimento delle attività istituzionali;

predisporre e gestire gli spazi, le strutture e le attrezzature necessari allo svolgimento delle attività didattiche e culturali;

collaborare e stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, istituti scolastici e formativi per la realizzazione di progetti educativi in ambito musicale e coreutico.

Le attività sono svolte prevalentemente in favore dei soci e dei loro familiari, fermo restando l'orientamento alla collettività e l'apertura a terzi in coerenza con le finalità civiche e di utilità sociale dell'Associazione.

Art. 3 – Attività diverse

L'Associazione potrà svolgere, in via residuale, attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 6 CTS e al relativo decreto ministeriale.

La secondarietà e strumentalità delle attività diverse sarà attestata in bilancio secondo quanto previsto dall'art. 13 CTS.

Art. 4 – Assenza di scopo di lucro e divieto di distribuzione

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 5 – Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- conferimenti iniziali e successivi dei soci o di terzi;
- beni mobili ed immobili acquisiti a qualunque titolo;
- erogazioni liberali, donazioni, lasciti e contributi di enti pubblici e privati;

- eventuali fondi di riserva costituiti con avanzi di gestione.



Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative annuali;
- contributi e corrispettivi specifici per attività rivolte prevalentemente ai soci o ai loro familiari, nei limiti delle norme fiscali e del CTS;
- proventi da iniziative sociali, raccolte fondi, eventi, manifestazioni;
- rimborsi derivanti da convenzioni con enti pubblici o privati;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'Associazione e con la qualifica di APS/ETS.

Le quote associative non sono trasmissibili, non sono rivalutabili e non sono in alcun caso rimborsabili.

Art. 6 – Soci

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità dell'ente e si impegnano a rispettarne lo statuto e gli eventuali regolamenti. Possono inoltre aderire, nei limiti previsti dal CTS, altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, fermo il rispetto dei limiti percentuali per le APS.

Il numero dei soci è illimitato.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi di recesso, esclusione o morte, secondo quanto previsto dal presente Statuto.

Tutti i soci hanno pari diritti e doveri; il rapporto associativo è libero, volontario, non temporaneo e non può essere previsto per un periodo determinato.

Qualifica di socio volontario

L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'aiuto del volontario, la cui attività è prestata in modo personale, spontaneo, libero e gratuito senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà e di sostegno dell'attività dell'associazione.

Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, secondo la normativa vigente, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. Le loro prestazioni non possono essere retribuite in alcun modo, nemmeno dai beneficiari, e sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, distinto dall'attività di volontariato, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art.17 comma 5 del D.Legs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 10 per cento del



numero degli associati. Esempi di soci per cui il Consiglio Direttivo può deliberare un compenso sono il Direttore Artistico, i Docenti ai corsi strumentali, gli Artisti ingaggiati per eventi concordati.

Art. 7 – Ammissione, categorie di soci e diritti

L'ammissione a socio è deliberata dall'organo amministrativo su domanda scritta dell'interessato, contenente i dati anagrafici e la dichiarazione di accettazione dello statuto e degli eventuali regolamenti. L'eventuale diniego deve essere motivato; contro il diniego è ammesso ricorso all'assemblea entro un termine prefissato.

I soci si distinguono in:

- soci fondatori, intervenuti all'atto costitutivo;
- soci ordinari, che partecipano stabilmente alla vita associativa;
- soci sostenitori, che contribuiscono in modo particolare al sostegno economico dell'Associazione.

Tutti i soci persone fisiche in regola con il pagamento della quota associativa hanno uguale diritto di voto in assemblea, compreso il diritto di voto per l'approvazione del bilancio e per la nomina degli organi sociali, secondo il principio del voto capitario (un socio, un voto).

I soci minorenni esercitano i diritti associativi tramite chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo diverso limite previsto dalla legge.

La quota associativa è annuale, non è frazionabile, non è trasferibile e non è rimborsabile.

Art. 8 – Doveri dei soci, recesso ed esclusione

I soci sono tenuti a:

- rispettare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;
- versare la quota associativa annua;
- mantenere un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e degli altri soci.

Il socio può recedere in qualsiasi momento dall'Associazione mediante comunicazione scritta; il recesso ha effetto dalla fine dell'anno sociale in corso, salvo diversa deliberazione.

L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo per gravi inadempienze agli obblighi statutari o regolamentari, per comportamenti contrastanti con le finalità associative, per morosità nel pagamento della quota protratta oltre un termine prestabilito. Il provvedimento deve essere comunicato al socio, che può proporre ricorso all'assemblea entro un termine definito.

Il socio receduto o escluso non ha diritto al rimborso delle quote associative versate e non può vantare alcuna pretesa sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 9 – Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo (Consiglio Direttivo);

c) l'eventuale organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale, nei casi e con le modalità di cui agli artt. 30 e 31 CTS.



Art. 10 – Assemblea dei soci

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa.

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni volta che l'organo amministrativo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.

La convocazione avviene mediante avviso contenente ordine del giorno, luogo, data e ora, inviato almeno 8 giorni prima con modalità idonee (lettera, mail, pubblicazione sul sito, esposizione nella bacheca della sede, o altri mezzi tracciabili).

Ogni socio ha diritto a un voto.

Le deleghe sono ammesse nel limite di 3 deleghe per ciascun socio, limite massimo stabilito dal CTS.

L'assemblea ordinaria delibera su:

- approvazione del bilancio e dei documenti contabili;
- elezione e revoca dei componenti degli organi sociali;
- linee generali del programma di attività;
- eventuali regolamenti interni;
- ricorsi avverso i provvedimenti di diniego di ammissione o di esclusione dei soci;
- ogni altra materia non riservata per legge o statuto all'assemblea straordinaria o all'organo amministrativo.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione, scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Art. 11 – Costituzione e deliberazioni dell'assemblea

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in presenza della maggioranza dei soci in proprio o in delega in prima convocazione, e con qualunque numero in seconda.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione in presenza dei tre quarti (3/4) dei soci in proprio o in delega, e in seconda convocazione, da tenersi ad almeno a 24 ore di distanza, con la presenza di almeno la metà dei soci più uno.

L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti (sia in prima che in seconda convocazione).

Di ogni assemblea viene redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, conservato nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.

Art. 12 – Organo amministrativo (Consiglio Direttivo)



L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero dispari di membri (ad es. 5), eletti dall'assemblea tra i soci maggiorenni.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 anni, ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, ed eventualmente se ritenuto necessario il vicepresidente, il segretario e il tesoriere, salvo diverse scelte assembleari.

Il Consiglio Direttivo:

- dà attuazione alle deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio preventivo e consuntivo;
- delibera in merito all'ammissione, sospensione ed esclusione dei soci;
- delibera sulle attività e iniziative da porre in essere e sulle relative modalità organizzative;
- amministra il patrimonio e le risorse economiche;
- stipula atti e contratti, ivi compresi quelli di lavoro, collaborazioni e convenzioni;
- può nominare direttori artistici o responsabili di area, definendone mansioni e limiti.

Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 13 – Presidente

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'assemblea, sovrintende alla realizzazione del programma associativo.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal vicepresidente o da altro consigliere delegato.

Art. 14 – Organo di controllo e revisione legale

Nei casi previsti dagli artt. 30 e 31 CTS l'assemblea nomina un organo di controllo monocratico o collegiale e, se obbligatoria, la società o il revisore legale per la revisione dei conti.

Al di fuori di tali casi, l'organo di controllo può essere istituito su scelta dell'assemblea con funzioni e poteri definiti nella delibera di nomina.

Art. 15 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo redige il bilancio di esercizio (o rendiconto per cassa, se ne ricorrono i presupposti) secondo gli schemi previsti dal CTS e dai relativi decreti attuativi, distinguendo fra attività di interesse generale, attività diverse ed eventuali raccolte fondi.

Il bilancio è approvato dall'assemblea entro il termine previsto dal CTS (di norma entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio) ed è depositato nel RUNTS quando dovuto.

Il bilancio, unitamente alla relazione di missione ove prevista, è messo a disposizione dei soci almeno 15 giorni prima dell'assemblea convocata per la sua approvazione.



Art. 16 – Libri sociali

L'Associazione tiene i libri obbligatori previsti dal CTS: libro soci, libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e degli altri organi sociali, che i soci possono consultare secondo le modalità stabilite da apposito regolamento.

Art. 17 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio residuo, dedotte le passività, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS competente o altro organismo previsto dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore individuati dall'assemblea, nel rispetto delle disposizioni di legge.
In nessun caso può essere distribuito, neppure in modo indiretto, il patrimonio residuo ai soci, fondatori, lavoratori, collaboratori o componenti degli organi sociali.

Art. 18 – Rinvio alla legge

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del d.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., del Codice Civile e della normativa vigente in materia di Enti del Terzo Settore e associazioni di promozione sociale.

CHIARI
Il presente costituisce
allegato dell'atto reg.to
il 21/04/2026
al n. 257 serie 3

Per delega del Direttore Provinciale

IL FUNZIONARIO
Stefano Arganello

